



Prot. N. 43890/ 2012

## Determinazione n. 1566 del 22/06/2012

**OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. , DISCARICA DI CÀ ASPRETE COMUNE DI TAVULLIA - AUTORIZZAZIONE AD ATTIVITÀ MESSA IN RISERVA (R 13), PER RIFIUTO URBANO NON PERICOLOSO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 200108-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE), AI SENSI DEGLI ARTT. 29 NONIES E 29 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 29 GIUGNO 2010 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.LGS 152/2006) E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONE MARCHE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009.**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,  
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA  
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE  
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

PROP. N. 301 del 21/06/2012

**Visto** il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di modifica non sostanziale richiedente l’aggiornamento dell’A.I.A. (Det.Dir.n. 675 del 02.03.2010) presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Asprete (Tavullia) – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Asprete – Tavullia (PU)**

Considerati:

- **l'art. 183, comma 2, lett.cc), del D.Lgs.n.152 del 03.04.2006 e s.m.i che dispone:** *“centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali, di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281”;*

- **il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008,** recante: *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs.n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.”;*

- **il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 maggio 2009,** recante: *“Modifica del Decreto 08 aprile 2008 recante: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs.n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.”;*

- **l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008,** il quale dispone: *“I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree predestinate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;*

- **l'art.1 (Principi generali), comma 1, del DM 05.02.1998,** il quale recita: *“Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal*

## **Determinazione n. 1566 del 22/06/2012**

*presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:*

*creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*

*causare inconvenienti da rumori e odori;*

*danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse”;*

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;

## Determinazione n. 1566 del 22/06/2012

- la Determinazione Dirigenziale n. 675 del 02.03.2010, relativa al provvedimento autorizzativo A.I.A. dell'impianto in oggetto, costituisce atto omnicomprensivo di tutte le autorizzazioni da questo sostituite ed in questo assorbite, contempla anche il concetto di *modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'autorizzazione* di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n.1547/2009;
- la gestione operativa dell'impianto, che si inserisce e ottimizza il flusso dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato ,trattati e recuperati nel conteso della gestione provinciale dei rifiuti con conseguente beneficio per la comunità e per l'ambiente;
- il principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabile del procedimento) di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;
- l'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, il quale consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l'operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

## Determinazione n. 1566 del 22/06/2012

visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

### DETERMINA

1. Di autorizzare le modifiche non sostanziali, consistenti nella introduzione del rifiuto codice CER 200108 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense", fra quelli per i quali è ammessa l'effettuazione dell'attività R 13 presso il piazzale di messa in riserva di rifiuti da avviare a recupero, sito all'interno della Discarica di Cà Asprete (Comune di Tavullia), area di stoccaggio temporaneo regolarmente autorizzata con Determinazione Provinciale n.1746 del 02.07.2010, integrativa dell'AIA, rilasciata con Determinazione Provinciale n. 675 del 15.03.2010 alla discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel Comune di Tavullia (PU) – modifica non sostanziale ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Asprete – Tavullia (PU)**

2. Della presente determinazione viene data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo Ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al **Controllo della Regolarità Amministrativa** in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il **Dott. Massimo Baronciani** e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

**Determinazione n. 1566 del 22/06/2012**

5. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

GIC/gic

Dirigente Servizio 4.3  
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

---

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Visti:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) dello stesso e sue successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;

la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";

la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze in materia di rifiuti alle Province;

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto "Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37", che affida all'Ufficio 4.3.3.1 dell'Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs.n. 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n.6 e 24.12.2008, n.37 approvando nel contempo i documenti per l'istruttoria e la domanda A.I.A.;

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *“il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”* (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di *modifica sostanziale e non sostanziale agli impianti dotati di A.I.A* , contemplando, tra le *modifiche non sostanziali*, quelle che *necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione*, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;

l'atto originario di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciato all'impianto di Cà Asprete in Tavullia con Decreto regionale della P.F. *“Valutazioni ed autorizzazioni ambientali”* n. 89/VAA-08 del 9 settembre 2008 , avente ad oggetto *“Preso d'atto del Piano di Adeguamento approvato per la discarica di rifiuti non pericolosi in Località Cà Asprete, nel Comune di Tavullia”*;

**Considerato:**



che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, dopo il trasferimento delle funzioni A.I.A. alla Provincia, risulta in possesso delle seguenti principali autorizzazioni, rilasciate dalla Provincia di Pesaro ed Urbino al fine della corretta gestione del sito di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete (Tavullia – PU):

- Determinazione n. 2652 del 07/08/2009 recante oggetto: “Aggiornamento del Decreto Dirigenziale Regionale A.I.A. N. 89/VAA del 09.09.2009 (presa d’atto del Piano di Adeguamento approvato per la discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia – PU), D.Lgs.n.59/2005 – D.Lgs.n.152/2006;

- Determinazione n. 3350 del 21/10/2009 recante oggetto: “Ulteriore (2°) aggiornamento del Decreto Dirigenziale Regionale A.I.A. N. 89/VAA-08 del 09.09. 2009. (presa d’atto del Piano di Adeguamento approvato per la discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia – PU), D.Lgs.n.59/2005 – D.Lgs.n.152/2006;

- Determinazione Dirigenziale n. 675 del 15.03.2010, recante oggetto: “Ditta Marche Multiservizi. Ampliamento della Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Asprete (Tavullia – PU). Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.) nell’ambito del procedimento coordinato ed unificato VIA – VAS – AIA (D.Lgs.n.152/2006 – LR 7/04 e LR 6/07), atto che ai sensi dell’art.5, comma 14 del D.Lgs.n.59/2005 sostituisce tutti i provvedimenti autorizzativi e nulla osta relativi all’impianto in oggetto a partire dall’emanazione della D.G.P. n.395 del 13.11.2003;

- Determinazione n. 1746 del 02/07/2010, recante oggetto: “Marche Multiservizi. Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel Comune di Tavullia (PU). Determina integrativa della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.675 del 15.03.2010 (D.Lgs.n.59/2005 e s.m.i.), la quale autorizza un area di deposito temporaneo

, per una quantità massima di stoccaggio di 1420 tonnellate di rifiuti, ripartite come segue:

CER 150104, 200140	60 tonnellate
CER 200123	10 tonnellate
CER 030105,150103, 200138	100 tonnellate
CER 200201	250 tonnellate
<u>CER 170802, 170904</u>	<u>1000 tonnellate ;</u>

**TOT. 1420 tonnellate**

**Preso atto,**

che con comunicazione Prot.n.5804 del 16.04.2012 (assunta agli atti con Ns.Prot.n. 27271 del 18.04.2012- timbro di posta in arrivo del 17.04.2012), la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. proponeva per la Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Asprete in Tavullia l'istanza recante oggetto: "Piazzale di messa in riserva di rifiuti – attività R 13 – integrazione per codice CER 200108 – Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'AIA n. 675 del 15.03.2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta";

che l'istanza progettuale sopra rappresentata viene prevista dal punto 1.3 dell'Allegato 1 della DGRM n. 1547 del 05.10.2009 e dal punto 4.3 dell'Allegato A della DGP n. 417 del 20.11.2009;

che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica i concetti di *modifica sostanziale e non sostanziale*, contemplando, per le *modifiche non sostanziali*, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

che nell'ambito della DGRM n.1547 del 05.10.2009, vengono rappresentati concetti che definiscono le modifiche non sostanziali, comportanti l'aggiornamento dell'autorizzazione, come comprendenti anche l'introduzione di nuovi CER trattati e la variazione dello stoccaggio dei rifiuti se non ricompresi nell'A.I.A., già rilasciata, di cui la fattispecie oggetto del presente atto;

che in base all'esame degli elaborati progettuali consegnati all'Autorità competente con apposita istanza, risulta, sia in ordine alle Linee Guida Generali per l'attuazione della L.R.7/2004, in tema di VIA, che in riferimento al punto 1.2.1 della DGRM n.1547 del 05.10.2009, gli interventi da attuarsi presso la Discarica di Cà Asprete in Tavullia possano annoverarsi tra le modifiche riconosciute come non sostanziali a condizione di aggiornamento dell'autorizzazione già rilasciata;

che il piazzale di dimensioni paria a 3.103 mq, in corrispondenza del quale la Ditta intende posizionare alcuni cassoni scarrabili, a tenuta stagna e dotati di coperchio idraulico, per la

raccolta del rifiuto organico (CER 200108, rifiuti biodegradabili di cucine e mense) originato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, stoccato presso la Discarica di Cà Asprete (Tavullia) prima del successivo trasporto presso l'impianto di compostaggio della Discarica di Cà Lucio (Urbino) o altri impianti autorizzati, risulta autorizzato con Determinazione Provinciale n. 1746 del 02/07/2010, per l'attività di recupero R 13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);

che la modifica richiesta integra le quantità di stoccaggio autorizzate, per singole tipologie di rifiuto e quantitativi, con Determinazione Provinciale n. 1746 del 02/07/2010, secondo lo schema sottoriportato, mantenendo invariato il quantitativo totale approvato con il citato atto provinciale di 1420 tonnellate, con la sola aggiunta di 100 ton. del rifiuto CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e conseguente detrazione del medesimo quantitativo di 100 ton., dalle quote in stoccaggio per i CER 170802 e CER 170904;

Det.Dir.n.1746 del 02.07.2010		Modifica Proposta con Istanza Prot. n.5804 del 16.04.2012 - Marche Multiservizi SpA	
CER autorizzati	Quantità autorizzate (ton)	CER autorizzati	Quantità autorizzate (ton)
10104 - 200140	60	10104 - 200140	60
200123 *	10	200123 *	10
030105-150103-200138	100	030105-150103-200138	100
200201	250	200201	250
170802- 170904	1000	<b>170802- 170904</b>	<b>900</b>
Codice CER aggiunto ⇒⇒⇒⇒		<b>200108</b>	<b>100</b>
<b>TOTALE</b>	1420	<b>TOTALE</b>	1420

*codici variati in corsivo grassetto*

che ai sensi del punto precedentemente descritto la quantità massima stoccata pari a 100 tonnellate, oggetto della presente autorizzazione, risulta inferiore a quella indicata nell'allegato 4, sub allegato 1 “ Determinazione della quantità massima dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, sub allegato 1 del DM 05.02.1998” pari a 4.600 tonnellate;

che la provenienza del rifiuto CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), è quella prevista dal DM 05.02.1998, al punto 16.1.1, comma a) (frazione umida derivante da raccolta

differenziata RSU) e comma I (manutenzione del verde ornamentale) e le caratteristiche sono quelle di cui al punto 16.2.1, comma a (rifiuto costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta RSU, esente da rifiuti pericolosi);

che il rifiuto oggetto di istanza integrativa rientra nelle tipologie individuate al punto 16 “Rifiuti compostabili”, dell’allegato 1), Sub allegato 1 “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi”, trattandosi nella fattispecie della tipologia descritta al punto 16.1, comma a) : “rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità da frazione organica dei rifiuti urbani raccolti separatamente (CER 200108) del DM 05.02.1998;

che ai sensi del comma 2, dell’art.214, Capo V del D.Lgs.n.152/06, tramite appositi decreti Ministeriali per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, sono adottate le attività di recupero di cui all’allegato C alla parte quarta dello stesso D.Lgs.n.152/06, rientranti nelle procedure semplificate di cui agli artt.215 e 216 del citato decreto, le quali devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci nel rispetto delle norme tecniche di attuazione prescritte dal DM 05.02.1998;

che la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art.183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs.n. 152 del 03.04.2006, è normata oltre che dalle fattispecie legislative citate dal DM 08.04.2008, modificato dal DM 13.05.2009;

che per il deposito del rifiuto in istanza la Marche Multiservizi SpA intende utilizzare cassoni scarrabili dalla capienza di 13 mc, di dimensioni di 2360-6100-1050 mm, dotati di coperchio idraulico con n.1 cilindro comandato tramite pompa a mano a doppio effetto (con valvola di blocco e fermo meccanico di sicurezza), completi di porta basculante stagna a comando idraulico con n.2 cilindri comandati sia con pompa a mano che con predisposizione per autocarro, a sua volta completo di valvola di blocco per controllo discesa;

che da un esame della documentazione tecnico- amministrativa relativa ai citati contenitori utilizzati per la messa in riserva (R13) dei rifiuti, prodotti dalla Ditta Arteferro di Agostani Lucio & C. sas, costituita dai seguenti allegati, parte integrante del presente atto:

“Descrizione del contenitore scarrabile per rifiuti organici”;

“Manuale d’uso e manutenzione container scarrabili e fissi e con coperchio idraulico”;

“Disegni e schemi dei cassoni scarrabili per rifiuti organici con coperchio idraulico”;

“Documentazione fotografica”;

“Certificati di Garanzia”

“Dichiarazioni di conformità alle Direttive CEE”;

risulta che tali strutture rispettino quanto richiesto dall'allegato 5 (“Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi”) del DM 05.02.1998 e si conformano ai principi generali in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente narrati dall'art.1 del medesimo Decreto;

che l'applicazione e l'esercizio della fase di messa in riserva (R 13) richiesta *non necessita di garanzie finanziarie specifiche* in quanto, oltre alle menzionate ragioni di natura tecnologico - strutturale, si configura come operazione implementata all'interno *sia dell'intero sistema gestionale* (costituito dal complesso produttivo denominato discarica), sia del corpo normativo, (quest'ultimo rappresentato dalla stessa Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale già contempla l'adozione di apposite garanzie fidejussorie valenti proprio per l'intero sistema impiantistico e già da tempo operante;

● ***Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;***

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

## **PROPONE**

di autorizzare, mediante il presente atto, le *modifiche non sostanziali* riportate nel documento istruttorio in narrativa, consistenti nella introduzione del rifiuto codice CER 200108 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” fra quelli per i quali è ammessa l'effettuazione dell'attività R 13 presso il piazzale di messa in riserva di rifiuti da avviare a recupero, sito all'interno della Discarica di Cà Asprete (Comune di Tavullia) e regolarmente autorizzato con Determinazione Provinciale n.1746 del 02.07.2010 integrativa dell'AIA rilasciata con Determinazione Provinciale n. 675 del 15.03.2010 *alla discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel Comune di Tavullia (PU) – modifica non sostanziale ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs*

152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO

Sede impianto: Cà Asprete – Tavullia (PU)

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. , dal DM 05.02.1998 e dal DM 08.04.2008 recentemente integrato dal DM 13.05.2009 e da qualsiasi altra norma vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

---

**ALLEGATO "A"**

**ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI**

**DOCUMENTO 1. Copia Istanza Marche Multiservizi SpA Prot n. 5804 del 16.04.2012,** (assunta agli atti con Ns.Prot.n. 27271 del 18.04.2012 – timbro di posta in arrivi del 17.04.2012) avente ad oggetto: “Art. 29 ter del D.Lgs.n.152/2006 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, variante non sostanziale. Piazzale di messa in riserva di rifiuti – attività R 13 – integrazione per codice CER 200108”;

**DOCUMENTO 2. Oneri istruttori** (riferimento: BDM – distinta bonifici numero 4800 del 30.03.2012 (2196-4118) – causale: oneri istruttori D.vo 152/06 gestione rifiuti – cap.784 /04e- variante non sostanziale discarica di Cà Asprete – Integrazione CER 200108 importo di Euro 1.200; - **Bonifico non documentato:** Tesoreria S.Paolo – Banca dell’Adriatico del 30.03.2012 importo di Euro 1.200 Euro per oneri istruttori relativi a D.vo 152/06 gestione rifiuti – cap.7840-4.

**DOCUMENTO 3. Copia Allegato Mod.5/F - Oggetto:** Art.29-ter del D.Lgs.n. 152/2006 e smi – Art.213 del D.Lgs.n. 152/2006 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/ variante sostanziale/ variante non sostanziale.

**DOCUMENTO 4. Allegato Tecnico :** Discarica per rifiuti non pericolosi “Cà Asprete di Tavullia (PU)”, avente oggetto: “Piazzale di Messa in riserva di rifiuti – attività R13 – integrazione per codice CER 200108 - Relazione Tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all’AIA n.675 del 15.03.2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta”. Come previsto dal punto 1.3 dell’allegato 1 della DGRM n.1547 del 05.10.2009 e dal punto 4.3 dell’allegato A della DGP n.417 del 20.11.2009.

GIC/gic